

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Prefettura - U. T. G. di REGGIO CALABRIA

L'A.N.A.S. S.p.A.

e

Il Contraente Generale SOCIETA' DI PROGETTO RC-SCILLA S.c.p.A.

OO.SS. FILLEA, FILCA e FENEAL

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE

DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

.....

LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO

AUTOSTRADA SA-RC 6° Macrolotto

dal km 423+300 (svincolo di SCILLA incluso) al km 442+900

.....

La Prefettura - U.T.G. di REGGIO CALABRIA, nella persona del Prefetto *pro tempore*, Dott. Luigi VARRATTA;

L'A.N.A.S. S.p.A., rappresentata dal Dott. Giancarlo PERROTTA, Direttore Unità Legalità e Trasparenza,

Il Contraente Generale **SOCIETA' DI PROGETTO RC-SCILLA S.c.p.A.**, rappresentata dall'Ing. ANTONIO D'ANDREA - VICE PRESIDENTE

PREMESSO

che nello programma delle opere strategiche, approvato con deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001, n° 121, risultano ricompresi gli interventi relativi ai lavori di adeguamento e ammodernamento dell'Autostrada SALERNO - REGGIO CALABRIA;

che, a seguito di procedimento concorsuale ad evidenza pubblica, l'Associazione Temporanea di Imprese costituita da IMPREGILO S.p.A. e CONDOTTE S.p.A. è risultata aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1, comma 2,

FA 14/11

- lett. f) della legge n. 443/2001 e dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2002, dell'affidamento a Contraente Generale avente ad oggetto le attività di progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo dei Lavori di Ammodernamento ed Adeguamento del 6° Macrolotto dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 423+300 (svincolo di SCILLA incluso) al km 442+900;
- che, con atto in data 09/03/05, a rogito Dott. Leonardo Milone, notaio in Roma, Rep. n. 56717 e Racc. n. 11355, l'A.N.A.S. S.p.A. e la A.T.I. sopra citata hanno stipulato il contratto relativo all'affidamento in oggetto;
 - che, in data 14/4/05, le Imprese Impregilo-Condotte hanno costituito la SOCIETA' DI PROGETTO RC-SCILLA S.c.p.A. che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 comma 10 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, è subentrata al Contraente Generale nel rapporto con il Soggetto Aggiudicatore;
 - che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - che la Direttiva Linee Guida Grandi Opere del C.C.A.S.G.O. del giugno 2005 ha chiarito che l'esercizio della facoltà rescissoria o della facoltà di revoca del sub-contratto può ben essere stimolato dal Prefetto nel caso che *motu proprio* abbia ritenuto di procedere ad accertamenti più approfonditi *anche all'esito di accessi ispettivi ai cantieri*.
 - che l'A.N.A.S., nella sua qualità di soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 176 comma 3 punto e) del D.lgs. 163/2006, provvede alla "stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano";
 - che, sulla base del Capitolato Speciale di Affidamento a Contraente Generale, quest'ultimo resta impegnato a recepire le prescrizioni contenute nei predetti accordi;
 - che i lavori ricadono nei territori della Provincia di REGGIO CALABRIA sicché l'autorità competente in materia di sicurezza è da individuare nel Prefetto di REGGIO CALABRIA;
 - che, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (C.C.A.S.G.O.), di

cui al decreto interministeriale 14 marzo 2003, è opportuno che l'accordo, cui fa riferimento il su richiamato art. 176, comma 3 punto e), del D.lgs. 163/2006, sia esteso anche alla partecipazione del Contraente Generale, il quale, a mente dello stesso articolo (comma 2, lett. g), presta la propria collaborazione al soggetto aggiudicatore ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità, avendo l'obbligo di fornirgli, a tale scopo, ogni utile elemento di informazione;

- che, con nota COM 3002/2 del 14 novembre 2006, il Coordinatore del C.C.A.S.G.O. ha comunicato che le verifiche per l'accertamento del pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata debbono essere effettuate alla stregua dei criteri più rigorosi esplicitati nella direttiva di giugno 2005 con il necessario ampliamento dei controlli antimafia ad ogni attività, anche propedeutica alla fase realizzativi dell'opera, che possa comportare comunque rischi di infiltrazione criminale,

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Capo I

Verifiche antimafia

Art. 1


1. La SOCIETA' DI PROGETTO RC-SCILLA S.c.p.A., nella qualità di Contraente Generale, in appresso denominata CONTRAENTE GENERALE, comunica tempestivamente alla Prefettura - U.T.G. - di REGGIO CALABRIA, in appresso denominata PREFETTURA, i dati relativi alle società e imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.
2. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale di affidamento, il CONTRAENTE GENERALE, per i contratti di cui al primo comma, e con esclusione di quelli di cui al comma 5 dell'art. 4, richiede alla PREFETTURA la "Informazione antimafia" allegando alla detta richiesta un originale, in corso di

validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato) con "dicitura antimafia" relativo alla società o ditta individuale, con la quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente alla quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontratto. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontratto sia una società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.


3. Il CONTRAENTE GENERALE, con l'adesione al presente protocollo e allo scopo di coadiuvare all'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati al precedente comma 1 apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire al CONTRAENTE GENERALE gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subappaltatrici e/o subaffidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del CONTRAENTE GENERALE, nei casi indicati nel successivo art. 4, comma 2, del presente protocollo.

Art. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1 sussiste relativamente:
a. Agli affidamenti conclusi dal CONTRAENTE GENERALE, sulla base del piano degli affidamenti, per qualunque importo;



- b. Ai sub-affidamenti e sub-contratti (noli, servizi e forniture di materiali) conclusi dal CONTRAENTE GENERALE ed indicati nel piano degli affidamenti;
- c. Ai sub-affidamenti autorizzati e sub-contratti autorizzati dal CONTRAENTE GENERALE e conclusi dal suo Affidatario, per qualunque importo;
- d. Ai sub-contratti autorizzati dal CONTRAENTE GENERALE e conclusi dal sub-affidatario (diretto o indiretto), per qualunque importo.
2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, i trasporti, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, affidate direttamente dal CONTRAENTE GENERALE o subaffidate dal Terzo Affidatario:
- trasporto di materiale a discarica;
 - smaltimento rifiuti;
 - fornitura e/o trasporto terra;
 - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
 - fornitura e/o trasporto di bitume;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al "subappalto" per la ricorrenza del comma 11 dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.);
 - noli a freddo di macchinari;
 - noli a caldo (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al "subappalto" per la ricorrenza del comma 11 dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.);
 - servizi di guardiania di cantieri;
 - servizi di autotrasporti.





Art. 3

1. Ai fini delle "Informazioni" previste dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, i dati di cui all'art. 2 del presente protocollo sono comunicati dal CONTRAENTE GENERALE prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti di cui al medesimo art. 2. Gli stessi dati sono comunicati, a cura del CONTRAENTE GENERALE, anche all'A.N.A.S. ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di alta sorveglianza sulla realizzazione dell'opera. Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche su supporto informatico.
2. L'A.N.A.S. S.p.A. si impegna a rendere disponibile una Banca Dati contenente i dati acquisiti dal CONTRAENTE GENERALE e relativi ai soggetti (imprese e ditte individuali) che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori. Tale Banca Dati sarà alimentata on-line dal CONTRAENTE GENERALE sulla base delle indicazioni che saranno, all'uopo, fornite dalla Stazione appaltante.
3. Il CONTRAENTE GENERALE ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell'opera.



Art. 4

1. Nei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, qualora a seguito di tali verifiche emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o Imprese interessate, il CONTRAENTE GENERALE non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento o non può autorizzare il sub-contratto o il sub-affidamento. In tali casi, inoltre, l'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura all'A.N.A.S. e al CONTRAENTE GENERALE con la massima urgenza consentita.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, previa comunicazione all'A.N.A.S. delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle "Informazioni" della Prefettura, per i contratti, gli affidamenti, i sub-contratti e sub-affidamenti stipulati, conclusi o



autorizzati, il CONTRAENTE GENERALE, effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi, il CONTRAENTE GENERALE comunica senza ritardo all'A.N.A.S. l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della Società o Impresa, cui le "Informazioni" si riferiscono.

3. Fuori dei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, i contratti, sub-contratti, affidamenti e sub-affidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'art. 2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni, di cui al Capo II del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, fermo restando le verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del citato D.P.R. N. 252/1998.
4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, il CONTRAENTE GENERALE si impegna ad inserire in contratto, od a far inserire da parte dell'Affidatario o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "Informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del sub-contratto stesso, salvo il maggior danno. Le somme rivenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia al CONTRAENTE GENERALE e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto di Reggio Calabria, sentito il Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, farà all'uopo pervenire.
5. Conformemente alle più recenti prescrizioni elaborate dal C.C.A.S.G.O. il CONTRAENTE GENERALE potrà escludere dalla richiesta di "Informazione antimafia" le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo, nel trimestre (e per singolo fornitore), di Euro 50.000,00, fermo restando che anche per le dette acquisizioni dovranno essere comunicati ad A.N.A.S. i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A., codice fiscale e importo pagato) che, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e/o fornitori,




andranno inseriti nella banca dati da costituire, a cura dell'A.N.A.S., in attuazione del presente protocollo.

Art. 5

1. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le parti riconoscono il rilievo collaborativo suscettibile di derivare, sul piano della trasparenza dell'esecuzione dell'opera, dagli elementi informativi che sostanziano le comunicazioni effettuate dal prefetto ai sensi dell'articolo 1-septies del d.l. 629/1982, richiamato dall'articolo 10, comma 9, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (c.d. *Informazioni atipiche*) allo scopo di meglio valutare il profilo fiduciario dell'operatore economico cui si riferiscono le predette comunicazioni. Tali comunicazioni, pertanto, il cui rilascio terrà conto degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia e delle indicazioni ministeriali, verranno congiuntamente esaminati dal CONTRAENTE GENERALE e da ANAS S.p.a. ai fini della eventuale revoca dell'affidamento o del sub-affidamento o dell'autorizzazione al sub-affidamento ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 252/1998. L'affidatario e/o il sub-affidatario resta, in tal caso, impegnato e legittimato all'attivazione immediata della risoluzione del contratto ed alla conseguente estromissione della Società o Impresa cui le comunicazioni predette (c.d. *Informazioni atipiche*) si riferiscono.
2. La comunicazione di dette "Informazioni" da parte della competente Prefettura al CONTRAENTE GENERALE ed all'A.N.A.S. deve recare l'indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del presente protocollo.
3. A tale fattispecie si applicano le stesse disposizioni previste all'art. 4, ivi compreso l'inserimento nei contratti e sub-contratti della clausola risolutiva espressa e della penale.

Art. 6

1. Le verifiche antimafia e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal Gruppo Interforze, costituito presso le Prefetture in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni.





2. Nel caso in cui la Società o l'Impresa, nei cui riguardi devono essere svolte le "Informazioni", abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura di REGGIO CALABRIA inoltra la richiesta alla Prefettura-U.T.G. competente, indirizzandola al coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le "Informazioni" di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente protocollo.

Capo II

Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale

Art. 7

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "*Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e dei Subcantieri*" interessati dai lavori il cui controllo è assegnato, dalla Prefettura di Reggio Calabria, alle Forze dell'Ordine.
2. Il CONTRAENTE GENERALE individua un Referente di Cantiere che trasmetterà, con cadenza settimanale entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste, alla Prefettura, agli Organi di Polizia e alla Direzione dei Lavori ogni utile notizia relativa ai Piani di Lavoro mediante interfaccia WEB.
3. Il c.d. "*settimanale di cantiere*" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa :
 - a. Alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Contraente Generale in caso di esecuzione diretta, l'Affidatario ovvero il sub-affidatario) dei mezzi del Contraente Generale, dell'Affidatario, del sub-affidatario e/o di eventuali altre ditte che operano forniture, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella



settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;

- b. Il Referente ha l'obbligo di comunicare senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
 - c. Il CONTRAENTE GENERALE ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificatamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;
4. La Prefettura, per il tramite delle Forze dell'Ordine, acquisite le informazioni, provvede a:
- a. Verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b. Verificare alla luce del "*settimanale di cantiere*" la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - c. Incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
 - d. Acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
 - e. Curare l'attività di coordinamento istituzionale;
 - f. Raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
 - g. Calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente di Cantiere;
 - h. Disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Contraente Generale o dalla Società Concessionaria, i cui oneri finanziari saranno sostenuti da Contraente Generale o dal ANAS S.p.a., in base a successivi accordi contrattuali.

Le criticità riscontrate in sede di applicazione delle attività previste dal presente comma sono riferite al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere.

5. L'incarico affidato al Referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico del CONTRAENTE GENERALE (qualora l'incarico fosse affidato a

10


persona diversa) e della Direzione dei Lavori e non comporta il riconoscimento di alcuna pretesa economica nei confronti di A.N.A.S.

Art. 8

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, il CONTRAENTE GENERALE si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di REGGIO CALABRIA di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dal CONTRAENTE GENERALE nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'autorità di polizia che - onde evitare una frammentaria conoscenza degli eventuali episodi di matrice estorsiva e allo scopo di consentirne, invece, una visione organica da parte degli organi inquirenti - verrà segnalata dalla Prefettura.
3. Ai fini del comma 1, il CONTRAENTE GENERALE si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Art. 9

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti del CONTRAENTE GENERALE dal Terzo Affidatario, nonché, nei confronti di questi, dai sub-affidatari e sub-contraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal CONTRAENTE GENERALE ai fini della revoca degli affidamenti e dell'autorizzazione ai sub-affidamenti.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a circular scribble, a signature that appears to be 'B', a signature that appears to be 'FAG', a signature that appears to be 'Fuc', and a signature that appears to be 'Ley' with a superscript '1'. To the right of the 'Ley' signature, there are two large, stylized handwritten marks that resemble the letters 'W' and 'S'.

Art. 10

1. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 4 del presente Protocollo, concretando una grave irregolarità ed un grave inadempimento degli obblighi assunti dal CONTRAENTE GENERALE, può essere causa di risoluzione del contratto di affidamento.
2. L'inosservanza della tempestiva risoluzione dei contratti o di revoca dell'autorizzazione al subcontratto o subaffidamento, nonché della tempestiva emissione dell'ordine di estromissione della Società od Impresa destinataria di *informazione interdittiva*, concretando grave irregolarità e grave inadempimento degli obblighi assunti dal CONTRAENTE GENERALE, può essere causa di risoluzione del contratto di affidamento.

Art. 11

1. L'A.N.A.S. provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto, una copia del quale è altresì trasmessa alla Prefettura.

Art. 12

1. L'A.N.A.S. comunica all'Osservatorio per i Lavori Pubblici, ai fini dell'applicazione dell'art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ogni violazione da parte del CONTRAENTE GENERALE degli obblighi derivanti dal presente Protocollo, qualora la violazione medesima presenti indubbie caratteristiche di "grave negligenza nell'esecuzione dei lavori" o di "grave inadempienza contrattuale" secondo le previsioni del capitolato speciale di affidamento.
2. L'A.N.A.S. si impegna altresì ad effettuare - sulla base delle segnalazioni pervenute dal CONTRAENTE GENERALE - analoga comunicazione, nei confronti dell'Osservatorio, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi Affidatari e sub-affidatari, nonché degli



eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

Art. 13

1. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti, affidamenti, subcontratti e subaffidamenti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, anche nella forma delle *informazioni atipiche*, si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o Imprese interessate, il CONTRAENTE GENERALE si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre ai propri affidatari e sub-affidatari l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'art. 11 del richiamato D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

Art. 14


1. L'A.N.A.S. si impegna a riportare detto CUP sui documenti, amministrativi contabili - ivi compresi i bonifici o i mandati di pagamento -, relativi progetto stesso.

2. Ai sensi della legge 3/2003 nonché della delibera CIPE 24/2004 CONTRAENTE GENERALE si impegna ad apporre il CUP del prog indicato nel presente protocollo, su tutte le sue fatture ed a richiedere lo stesso CUP del progetto sia apposto su tutti i contratti che stipula autorizzerà per la realizzazione dell'opera e su tutte le fatture degli Affidatari dei sub-affidatari e dei fornitori e prestatori d'opera (diretti e/o indiretti).

Capo III

Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 15



1. Fermo restando l'obbligo di adeguamento del contratto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, il Contraente Generale presta adesione all'osservanza, con decorrenza dalla stessa data di sottoscrizione del presente protocollo, delle procedure di tracciamento finanziario previste dalla legge 13 agosto 2010, n.136. Pertanto, le disposizioni relative al tracciamento finanziario dei pagamenti trovano applicazione dalla predetta data nei confronti dei soggetti della filiera delle imprese come specificata, in conformità all'articolo 6, comma 3, del predetto decreto legge n.187/2010 convertito in legge, dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo.

2. Ai fini della procedure di cui al comma 1 si intendono strumenti di pagamento idonei ad assicurare la "piena tracciabilità delle transazioni finanziarie" i bonifici bancari o postali, anche elettronici. Nei bonifici di pagamento deve essere inserito il CUP e il CIG. Ai fini della riscossione di un credito d'impresa relativo a lavori, servizi e forniture concernenti l'esecuzione dell'opera oggetto del presente protocollo, è consentita l'utilizzazione di RIBA (Ricevute Bancarie Elettroniche) nei limiti precisati dall'AVCP con propria determinazione n.8 del 18 novembre 2010, consistenti nella necessità che il CUP e il CIG venga inserito fin dall'inizio a cura del creditore che fa richiesta dell'emissione della RIBA.

3. Ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, il Contraente Generale si obbliga a trasmettere ad ANAS S.p.A., nell'assolvimento dell'impegno di alimentazione on-line della Banca Dati di cui all'articolo 3 del presente protocollo, il "file" della clausola di tracciabilità, con annotazione sintetica degli elementi essenziali del contratto, subappalto, subcontracto, affidamento e subaffidamento cui la clausola è riferita. Per elementi essenziali si intendono: data e luogo di sottoscrizione, oggetto e importo del contratto, subappalto, subcontracto, affidamento e subaffidamento, il CF o Partita IVA. L'obbligo di trasmissione può anche essere assolto tramite invio informatico di apposita cartella contenente più "file", di cui è redatto in ogni caso relativo elenco.




4. A richiesta di ANAS S.p.A., il Contraente Generale si impegna a trasmettere, entro sette giorni dalla data di richiesta, uno o più contratti per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato inserimento della clausola di tracciabilità determina anche per i contratti, subappalti, subcontratti, affidamenti e subaffidamenti, per i quali ricorre l'obbligo di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n.187/2010, la nullità assoluta del contratto come precisato dall'AVCP nella richiamata determinazione.
5. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge 136/10, l'omessa trasmissione dei contratti comporta l'irrogazione da parte di ANAS S.p.A. a carico dell'impresa inadempiente di una penale pecuniaria fino al massimo di 5mila euro e non inferiore a 2mila euro. Il Contraente Generale che abbia provveduto a comunicare tempestivamente ad ANAS S.p.A. l'omesso adempimento da parte di una delle imprese o dei soggetti della filiera è esente da qualsivoglia responsabilità.

Capo IV

Misure per il controllo dei flussi di manodopera

Art. 16

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera locale, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura di Reggio Calabria un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa il rappresentante della locale Direzione Provinciale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili. Allo scopo di mantenere il necessario




raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura di Reggio Calabria.

Art. 17

3. Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di affidamento a contraente generale, tra l'A.N.A.S. e il CONTRAENTE GENERALE.

Sottoscritto a Reggio Calabria il 08.03.2011

Il PREFETTO di REGGIO CALABRIA



L'A.N.A.S. S.p.A. - Direttore Unità Legalità e Trasparenza

La SOCIETA' DI PROGETTO RC-SCILLA S.c.p.A.- Legale Rappresentante




Limitatamente agli impegni discendenti dall'art. 16 del Protocollo

Il Segretario Generale FILLEA - CGIL



Il Segretario Generale FILCA-CISL



Il Segretario Generale FENEAL-UIL

